

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 518**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013

*(Parere ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 novembre 2012)**

---



*Al Ministro dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0024326 - 22/11/2012 - USCITA  
Titolario: 61.34

SENATO DELLA REPUBBLICA  
GABINETTO DEL PRESIDENTE

26 NOV. 2012

Prot. N. 21376 Roma,  
Cat. ..... N. ....

22 NOV. 2012

*Caro Presidente,*

Le trasmetto per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Il predetto schema di decreto, trasmesso il 23 ottobre u.s. al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'acquisizione del prescritto concerto, recepisce le modifiche e integrazioni richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato e comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota del 12 novembre 2012 n. 16156, che si allega.

Colgo l'occasione per segnalare che nelle Università italiane è alta l'aspettativa nei confronti di tale provvedimento ai fini della valorizzazione dei ricercatori e del reclutamento dei professori universitari con le risorse a ciò destinate per l'anno 2012.

Francesco Profumo

Sen. Renato Schifani  
Presidente del Senato  
della Repubblica  
Roma

**Relazione tecnico-illustrativa**  
**Piano straordinario Professori di II fascia anni 2012 – 2013**  
**(art. 29, comma 9, Legge 240/10)**

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) prevede all'art. 1, co. 24, un incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università pari a 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinando una quota parte delle predette risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia. Prevede, inoltre, che per le predette chiamate non trovino applicazione le disposizioni in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

L'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, e successive modificazioni, prevede una riserva a valere sulle risorse stanziata dalla legge di stabilità 2011 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università, di una quota non superiore a 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni per il 2012 e 173 milioni a decorrere dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia secondo le nuove procedure definite dalla stessa legge n. 240 del 2010 nonché secondo le procedure di chiamata diretta di cui all'art. 1, co. 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Con decreto 15 dicembre 2011, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato disposto l'utilizzo della quota 2011.

Il presente decreto provvede all'utilizzo delle risorse stanziata per gli anni 2012 e 2013, definendo i criteri per la ripartizione delle stesse fra le istituzioni universitarie. Le quote di 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, scontate dell'onere a regime relativo alle assunzioni effettuate con le risorse del 2011, ammontano a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 0,83 milioni di euro per l'anno 2013. Tali quote sono calcolate in ragione della frazione d'anno di due dodicesimi (novembre e dicembre per ciascun anno). Pertanto, l'onere a regime per le relative assunzioni è rispettivamente pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2013 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2014.

L'**articolo 1** detta i criteri per l'assegnazione della quota 2012.

Il primo dei criteri adottati (art. 1, co. 1, lett. *a*) è quello di ammettere al beneficio tutte le istituzioni universitarie assicurando a ciascuna una quota fissa corrispondente al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia.

Tale criterio dà attuazione a uno dei principi posti dall'art. 14, co. 2-*quinquies* del Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 del 2012 e, pertanto, entrato in vigore successivamente al riparto della quota 2011, in base al quale le risorse relative agli anni 2012 e 2013 devono essere ripartite fra tutte le università statali e gli istituti ad ordinamento speciale, con ciò superando l'esclusione dal beneficio per quelle università che avendo superato il limite previsto per l'incidenza delle spese di personale non potevano procedere a nuove assunzioni ai sensi dell'art. 1, co.1 del DL n. 180 del 2008 (ora abrogato).

Per quanto concerne il secondo criterio (art. 1, co. 1, lett. *b*), è operata in primo luogo una distinzione fra le istituzioni universitarie che concorrono o meno alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario.

Per le università statali che concorrono alla quota premiale si prevede che il Ministero ripartisca le risorse in misura proporzionale al peso (rispetto al sistema universitario) della rispettiva quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2012, secondo il modello riportato nella sezione I dell' allegato 1.

Inoltre, si prevede che per quelle università, il cui numero ammonta a 16, che sono state escluse dal riparto della quota 2011 in quanto, avendo superato il limite di spesa consentito per il

personale, non potevano procedere a nuove assunzioni ai sensi della normativa allora vigente, l'entità delle risorse attribuibili in base al peso della rispettiva quota premiale del FFO per il 2012 sia moltiplicata per un coefficiente pari a 1,5, con ciò attuando il principio di perequazione posto dal citato art. 14, co. 2-*quinquies* del DL 216.

Per alcune Università statali, fra cui le Università per stranieri, e per gli Istituti ad ordinamento speciale, non essendo applicabile il modello di cui all'allegato 1 in quanto tali istituzioni non partecipano al riparto della quota premiale dell'FFO, si prevede un criterio specifico, basato sul peso del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile per il 2012 di ciascuna istituzione.

In secondo luogo, per tutte le istituzioni sopra citate viene considerato un ulteriore criterio ai fini del riparto, concernente la distanza della spesa per il personale e della spesa per indebitamento, dal limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, con ciò dando attuazione ad un ulteriore principio posto dal citato art. 14, co. 2-*quinquies* del DL 216, ai sensi del quale quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 240/2010 è presa in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.

Ai sensi della nuova disciplina (art. 7 d.lgs. n. 49/2012 cit.) l'indicatore per l'applicazione della graduazione sopra richiamata è calcolato rapportando all'82% delle entrate costituite dalla somma di tutti i contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari al netto delle restituzioni e rimborsi e delle spese per fitti passivi, le spese complessive di personale a carico dell'ateneo di competenza dell'anno di riferimento (Assegni fissi per il personale a tempo indeterminato e determinato, fondo accessorio, contratti per insegnamento) e delle spese per oneri di ammortamento di mutui in corso di restituzione, con i dati rilevati al 31 dicembre 2011.

In particolare, il criterio adottato per il riparto delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, quota 2012, prevede che i valori ottenuti applicando il criterio premiale previsto per le università statali che partecipano alla quota premiale ovvero il criterio del peso FFO per le istituzioni universitarie che non partecipano alla predetta quota premiale siano rispettivamente moltiplicati per un numero pari al rapporto sopra descritto; si ricorda che un valore di tale rapporto non inferiore a 1 sta ad indicare una situazione in cui la combinazione tra spese di personale e spese indebitamento dell'ateneo rientra entro i limiti di sostenibilità previsti dal dlgs 49/2012, un valore inferiore a 1 sta invece ad indicare una situazione non virtuosa nella combinazione spese di personale/spese per indebitamento. Al fine di contenere la graduazione derivante dall'applicazione di tale rapporto come coefficiente moltiplicativo, è stata previsto che nel caso in cui il rapporto risulti superiore a 1,5, sia contenuto entro tale valore massimo.

**L'articolo 2** detta i criteri per l'assegnazione della quota 2013.

Analogamente a quanto previsto per il riparto della quota 2012, si prevede che per le università statali che concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario le risorse siano ripartite in misura proporzionale al peso (rispetto al sistema universitario) della rispettiva quota premiale per l'anno precedente (2012), secondo il modello riportato nell'allegato 1, mentre per quelle istituzioni che non concorrono alla quota premiale (alcune università statali, fra cui le università per stranieri, e gli istituti universitari a ordinamento speciale) le risorse siano ripartite in misura proporzionale al peso del rispettivo FFO consolidabile 2012.

Anche per il riparto della quota 2013 si prevede quale ulteriore criterio per graduare le risorse il rapporto tra l'82% delle entrate complessive a copertura delle spese di personale e indebitamento e, appunto, le spese a carico dell'ateneo per personale e indebitamento, secondo i parametri e i criteri degli articoli 5,6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Non sono invece previsti per il 2013 interventi di perequazione a favore delle università che non hanno usufruito delle risorse relative alla quota 2011, in quanto già adottati per il 2012.

L'articolo 3 reca disposizioni sull'utilizzo da parte delle università delle risorse assegnate.

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010, si prevede che le università utilizzino le risorse assegnate esclusivamente per la chiamata di professori di seconda fascia secondo le nuove procedure introdotte dalla medesima legge. Inoltre, in virtù della modifica all'art. 29, co. 9, della citata legge n. 240, intervenuta successivamente al riparto della quota 2011 (art. 49, co. 1, lett. n), n. 2, DL n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2012), l'utilizzo di tali risorse è consentito anche per la chiamata diretta di studiosi ai sensi dell'art. 1, co. 9, della legge n. 230 del 2005, ferma restando l'esclusiva destinazione delle stesse alla copertura di posti di professore di seconda fascia.

Pertanto, le istituzioni universitarie potranno procedere alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione secondo il procedimento di cui all'articolo 18 della legge n. 240 cit., al quale possono partecipare anche i professori di seconda fascia già in servizio e gli studiosi stabilmente impegnati all'estero.

Potranno inoltre utilizzare la procedura di cui all'articolo 24, comma 6, che, nelle more dell'entrata a regime del secondo canale di reclutamento (inquadramento dei ricercatori a tempo determinato (*tenure track*), titolari del secondo contratto e in possesso dell'abilitazione, nel ruolo degli associati) consente la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, sempreché abbiano conseguito la prevista abilitazione nazionale.

Infine, potranno utilizzare la procedura di chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 luglio 2011.

Viene peraltro richiamata la norma che equipara, ai fini della chiamata, l'idoneità conseguita all'esito di procedure di valutazione comparativa bandite secondo l'ordinamento previgente alla riforma (comma 2).

Al comma 3 viene ribadito quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge 240/10 secondo cui almeno 1/5 delle risorse attribuite a ciascun ateneo devono essere utilizzate per la chiamata di soggetti esterni all'ateneo che ha bandito la procedura nei tre anni precedenti alla stessa.

Infine al comma 4 viene puntualizzato come, nel rispetto del limite delle risorse assegnate in applicazione del presente decreto, le eventuali economie che dovessero realizzarsi in un ateneo a seguito di uscita di un docente (ricercatore o professore di II fascia) chiamato a ricoprire il ruolo di professore di II fascia presso altro ateneo, restino integralmente nella disponibilità dell'ateneo cedente. Tali risorse dovranno essere destinate all'assunzione di professori di seconda fascia, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49

\*\*\*\*\*

La quota parte di 15 milioni di euro per l'anno 2012 ed il relativo importo di 90 milioni di euro a regime nonché la quota parte di 0,83 milioni di euro per l'anno 2013 ed il relativo importo di 5 milioni a regime si configurano come limiti di spesa, pertanto, ciascuna università potrà procedere alla chiamata di professori di seconda fascia, nei limiti delle risorse assegnate. Al riguardo si precisa che le risorse saranno assegnate previa trasformazione in termini di Punti Organico in modo da tenere conto, nel medio - lungo termine, del costo medio della persona assunta. Si rammenta che il valore medio di 1 Punto Organico corrispondente al costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia (€ 120.151) e che i restanti valori sono pertanto pari a: 1 Professore di II fascia = 0.7 PO (€ 84.106), 1 Ricercatore = 0,5 PO (€ 60.076). Tenuto conto di quanto sopra il Piano straordinario

2012 si traduce in una assegnazione in termini di Punti Organico pari a regime a circa 749 Punti Organico (€ 90.000.000/€ 120.151), cui si aggiungono 41,7 Punti Organico del Piano straordinario 2013 (€ 5.000.000/€ 120.151).

Il numero delle unità di personale che possono essere assunte con le risorse disponibili varia a seconda del numero delle chiamate di personale già in servizio nell'ateneo ovvero di nuove assunzioni.

Si rammenta al riguardo che l'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 riconosce alle università la facoltà di utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, anche di seconda fascia, per la chiamata di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge.

Ai fini della quantificazione delle risorse da utilizzare per le assunzioni di cui al presente decreto, il relativo onere viene computato in termini differenziali nel caso in cui un ateneo chiami nella qualifica di professore associato un soggetto già in servizio a tempo indeterminato presso lo stesso ateneo. Diversamente, nel caso in cui il soggetto provenga da un altro ateneo il relativo onere grava interamente sulle predette risorse.

Tenuto conto degli indicatori di cui sopra e di quanto sopra descritto e stimando che le risorse sino utilizzate dagli atenei per il 30% per assunzioni di personale da altri atenei o dall'esterno e per il 70% per l'assunzione come professore di II fascia di ricercatori già appartenenti ai ruoli dell'ateneo, si può stimare complessivamente a regime un reclutamento di circa 3.100 unità di Professori di II fascia come dai calcoli riportati nella tabella di cui sotto.

anno	Assegnazione a regime	valore 1 PO	Punti Organico	Assunzioni di personale ricercatore non appartenente all'ateneo o personale esterno		Assunzioni di personale ricercatore appartenente all'ateneo		Totale Professori di II fascia
				30% risorse	Professori II fascia	70% risorse	Professori II fascia	
a	b	c	d=b/c	e=30% x d	f = e/0,7	g=70% x d	h=g/0,2	i=f+h
2012	€ 90.000.000	€ 120.151	749,1	224,7	321	524,3	2.622	<b>2.943</b>
2013	€ 5.000.000	€ 120.151	41,6	12,5	18	29,1	146	<b>163</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 95.000.000</b>		<b>790,7</b>	<b>237,2</b>	<b>339</b>	<b>553,5</b>	<b>2767</b>	<b>3.106</b>

Per quanto concerne l'incidenza delle assunzioni effettuate con le risorse del piano straordinario associati sul *turn over* del personale universitario, in conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2011 (legge 220/2010), va precisato che l'intervento straordinario si pone al di fuori dei vincoli imposti dall'art. 66, comma 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e successive modificazioni. Tutto questo anche tenuto del mutato quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, co. 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha modificato il citato articolo 66 prevedendo una percentuale più bassa della spesa consentita per l'assunzione di personale rispetto a quella del corrispondente personale complessivamente cessato nell'anno precedente (20 anziché 50), dall'altro applicando tale vincolo di spesa per il *turn over* non più alle singole università bensì all'intero sistema universitario. In tale ottica, in ossequio al principio posto dalla legge di stabilità per il 2011, le risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia non sono sottoposte ai limiti assunzionali e ai vincoli di *turn over* per quanto riguarda il computo delle economie da cessazione. In sostanza, le risorse liberate dal passaggio di personale universitario nel ruolo di professore di seconda fascia, indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga o meno all'università che effettua la chiamata, non sono computabili ai fini del calcolo della spesa consentita per il *turn over* a livello di sistema

universitario e, qualora il soggetto sia chiamato nei ruoli di altra università, restano nelle disponibilità dell'ateneo presso cui prestava servizio. Pertanto nel caso in cui un ateneo chiami nella qualifica di professore associato un soggetto già in servizio a tempo indeterminato presso lo stesso ateneo, il relativo onere viene computato in modo differenziale e la differenza è finanziata con le risorse attribuite a valere sul piano straordinario. Di contro, nel caso in cui un ateneo chiami un soggetto già in servizio presso un altro ateneo, il relativo onere grava totalmente sulle risorse attribuite all'ateneo che procede alla chiamata, a valere sul piano straordinario, e l'uscita del chiamato genera economie da cessazione per l'ateneo di provenienza.

Gli importi attribuiti a valere sulle risorse del piano straordinario sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Le risorse destinate alla chiamata di professori di seconda fascia per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, pari a 173 milioni di euro, sono comprensive degli oneri a regime relativi alle chiamate finanziate per l'anno 2011 ai sensi del decreto 15 dicembre 2011 (78 milioni) e degli oneri a regime relativi alle chiamate finanziate per l'anno 2012 ai sensi del presente decreto (90 milioni). Pertanto, gli stanziamenti previsti per l'anno 2013, al netto di quelli utilizzati a regime per le chiamate di cui al decreto 15 dicembre 2011 e al presente decreto, ammontano a 0,83 milioni di euro, per un importo di 5 milioni di euro a regime. Tali risorse verranno utilizzate per le ulteriori chiamate di professori associati nell'anno 2013.

Tenuto conto, tuttavia, che le assunzioni, come già detto, vengono effettuate annualmente a partire dall'inizio dell'anno accademico (mese di novembre), l'onere dovrà essere considerato in ragione d'anno. Ciò in relazione al richiamato limite di spesa al 2013 ed in relazione alla circostanza che nel 2014 le assunzioni non potranno comportare ulteriori oneri.

In conclusione, come sintetizzato nella seguente tabella esposta nella relazione tecnica relativa al decreto 15 dicembre 2011 di riparto della quota 2011, le risorse stanziati ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge n. 240/2010 per gli anni 2012 e 2013, da ripartire fra le università, consentiranno di chiamare professori di seconda fascia per una corrispondente spesa complessiva a regime di: 90 milioni per le assunzioni relative all'anno 2012 e 5 milioni per quelle relative all'anno 2013.

Gli importi indicati si intendono espressi in milioni di euro.

	2011	2012	2013	2014
Stanziamenti art. 29, c. 9 L. n. 240/2010	13	93	173	173
Onere assunzioni anno 2011	13	78	78	78
Onere assunzioni anno 2012		15	90	90
Onere assunzioni anno 2013			0,83	5
Risorse residue	-	-	4,17	-

1	2	3	4	5=3x4	6	7 = 0,82 x 6	8	9=7/8	10=5 x 9	11 = 10/TOT. 10	12 = 11 x QUOTA B	13 = 2 + 12	14 = (13) / 2 x 12 / € 100.151
ATENE0	QUOTA BASE A PIANO II FASCIA 2012 - Prof. II FASCIA (2/12)	quota premiale 2012	coeff perquisitivo per ateneo cattedrali da Piano 2011 (1,5)	QUOTA PREMIALE 2012 prequata	ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	SPESA PERSONALE = costo ATENEI + AMMORTAMENTO	Rapporto (max. 1,5)	INDICATORE ATENE0	INDICATORE ATENE0 NORMALIZZATO	QUOTA B PIANO II FASCIA 2012	QUOTA TOTALE PIANO ASSOCIATI 2012	QUOTA TOTALE PIANO ASSOCIATI 2012 PUNTI ORGANICO
A	€ 14.018	10,00%	1,00	10,00%	87.463.645	71.720.189	65.862.896	1,09	10,89%	9,51%	€ 1.377.140	€ 1.391.158	69,50
B	€ 14.018	12,00%	1,50	18,00%	231.806.550	196.163.371	196.301.957	0,97	17,44%	15,23%	€ 2.295.210	€ 2.219.238	110,80
C	€ 14.018	5,00%	1,00	5,00%	502.988.428	412.450.511	356.991.709	1,16	5,78%	5,05%	€ 720.607	€ 744.620	37,20
D	€ 14.018	8,00%	1,00	8,00%	145.680.746	119.459.213	114.397.102	1,04	8,35%	7,30%	€ 1.056.545	€ 1.079.550	53,50
E	€ 14.018	14,00%	1,00	14,00%	118.218.159	96.939.890	96.006.986	1,01	14,14%	12,35%	€ 1.787.806	€ 1.801.824	90,00
F	€ 14.018	12,00%	1,50	18,00%	39.275.066	32.295.554	35.246.388	0,91	16,45%	14,37%	€ 2.080.108	€ 2.094.176	104,60
G	€ 14.018	11,00%	1,00	11,00%	223.293.714	183.100.845	179.025.834	1,02	11,25%	9,83%	€ 1.422.868	€ 1.406.866	71,80
H	€ 14.018	12,00%	1,00	12,00%	98.510.906	80.778.943	72.540.063	1,11	13,96%	11,67%	€ 1.689.837	€ 1.703.855	85,10
I	€ 14.018	16,00%	1,00	16,00%	299.473.874	245.568.577	233.538.405	1,05	16,82%	14,70%	€ 2.127.804	€ 2.141.822	107,00
Totale	€ 126.162	100%			€ 3.746.811.090	€ 4.432.385.094	€ 4.349.924.340		114,5%	100%	€ 14.478.021	€ 14.604.183	730

1	2	3	4	5=3x4	6	7 = 0,82 x 6	8	9=7/8	10=5 x 9	11 = 10/TOT. 10	12 = 11 x QUOTA B	13 = 2 + 12	14 = (13) / 2 x 12 / € 100.151
ATENE0	QUOTA BASE A PIANO II FASCIA 2012 - Prof. II FASCIA (2/12)	quota rto 2012	coeff perquisitivo per ateneo cattedrali da Piano 2011 (1,5)	QUOTA rto 2012 prequata	ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	SPESA PERSONALE = costo ATENEI + AMMORTAMENTO	Rapporto (max. 1,5)	INDICATORE ATENE0	INDICATORE ATENE0 NORMALIZZATO	QUOTA B PIANO II FASCIA 2012	QUOTA TOTALE PIANO ASSOCIATI 2012	QUOTA TOTALE PIANO ASSOCIATI 2012 PUNTI ORGANICO
L	€ 14.018	54,51%	1,00	54,51%	35.124.069	28.801.727	16.697.037	1,50	81,76%	52,04%	€ 183.847,00	€ 197.895	9,90
M	€ 14.018	22,67%	1,50	34,01%	27.928.588	22.901.462	12.532.127	1,50	51,01%	32,4%	€ 114.694,64	€ 128.713	6,40
N	€ 14.018	22,82%	1,00	22,82%	11.693.849	9.586.956	8.910.825	1,08	24,55%	15,04%	€ 55.221,56	€ 62.240	3,50
Totale	€ 42.054	100%			€ 74.746.506	€ 61.292.135	€ 58.136.969		157,33%	100,00%	€ 353.763,20	€ 395.837	39,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 168.216										€ 14.831.784	€ 15.000.000	749,30

VALORE I PO	VALORE I PA DI FASCIA x 2/12	RISORSE DISPONIBILI	QUOTA BASE	QUOTA RESIDUA ATENEI A	QUOTA RESIDUA ATENEI B	QUOTA RESIDUA ATENEI C	ATENEI B (CHE NON PARTECIPANO ALLA QUOTA PREMIALE)	PO ATENEI B	PO 2012 TOTALE	% PO ATENEI B
€ 120.151	€ 14.018	€ 15.000.000	€ 184.216	€ 14.018	€ 14.018	€ 352.763	€ 170.887,974	€ 36.931.622	€ 6.830.046,742	7,95%
							54,51%	22,67%		
							22,82%	100,00%		



1	2	3	4 = 0,02 x 3	5	6=4/5	7=2 x 6	8=7/TOT. 7	9=8 x QUOTA 2013	10 = 9/€ 120.151
ATEREO	quota prelievo 2012	ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	SPESA PERSONALE * carico ATENEI + APPORTAMENTO	Rapporto (max 1,5)	INDICATORE ATENEO	INDICATORE ATENEO NORMALIZZATO	PIANO II FASCIA 2013	QUOTA TOTALE PIANO ASSOCIATI 2013 PUNTI ORGANICO
A	10,00%	87.463.645	71.720.189	65.863.896	1,09	10,09%	10,55%	€ 513.072,50	4,30
B	12,00%	231.906.550	190.163.371	196.302.957	0,97	11,62%	11,27%	€ 549.841,12	4,60
C	5,00%	502.986.428	412.450.311	396.991.709	1,16	5,78%	5,60%	€ 273.256,98	2,30
D	8,00%	145.680.748	119.458.213	114.397.102	1,04	8,35%	8,10%	€ 395.165,04	3,30
E	14,00%	118.216.159	96.938.890	96.006.986	1,01	14,14%	13,70%	€ 668.666,38	5,60
F	12,00%	39.275.066	32.205.534	35.246.398	0,91	10,96%	10,63%	€ 518.662,61	4,30
G	11,00%	222.293.714	183.100.845	179.028.834	1,02	11,23%	10,90%	€ 532.175,49	4,40
H	12,00%	98.510.966	80.778.543	72.546.063	1,11	12,56%	12,95%	€ 622.026,29	5,30
I	16,00%	299.473.874	246.568.377	233.538.405	1,05	16,82%	16,31%	€ 785.833,11	6,60
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>1.746.811.090</b>	<b>1.432.365.094</b>	<b>1.346.924.340</b>		<b>103,21%</b>	<b>100%</b>	<b>€ 4.880.741,52</b>	<b>41</b>

**ATENEI B (CHE NON PARTECIPANO ALLA QUOTA PRELIEVO)**

1	2	3	4 = 0,02 x 3	5	6=4/5	7=2 x 6	8=7/TOT. 7	9=8 x QUOTA 2013	10 = 9/€ 120.151
ATEREO	quota fte 2012	ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	SPESA PERSONALE * carico ATENEI + APPORTAMENTO	Rapporto (max 1,5)	INDICATORE ATENEO	INDICATORE ATENEO NORMALIZZATO	PIANO II FASCIA 2012	QUOTA TOTALE PIANO ASSOCIATI 2012 PUNTI ORGANICO
L	54,51%	35.124.089	28.801.237	16.697.037	1,50	81,76%	89,74%	€ 70.548,72	0,60
M	22,67%	27.628.588	22.901.442	12.532.127	1,50	34,01%	24,63%	€ 20.341,65	0,20
N	22,82%	10.684.170	8.764.296	8.810.825	0,98	22,85%	16,20%	€ 19.568,11	0,20
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>73.440.827</b>	<b>60.467.175</b>	<b>38.138.889</b>		<b>138,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 310.358,48</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>								<b>€ 5.000.000</b>	<b>€ 17,70</b>

VALORE IPO	€ 120.151
RISORSE DISPONIBILI	€ 5.000.000
QUOTA ATENEI A	€ 4.880.741,52
QUOTA ATENEI B	€ 310.358,48

**ATENEI B (CHE NON PARTECIPANO ALLA QUOTA PRELIEVO)**

1	2	3
ATEREO	quota fte 2012	% FTE ATENEI B
L	54,51%	54,51%
M	22,67%	22,67%
N	22,82%	22,82%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>




*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 12 NOV. 2012

ALM/69/152N/16156

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
- Gabinetto  
- Ufficio legislativo



R O M A

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale (MIUR - MEF) recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013. Provvedimento attuativo dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si invia, in allegato, copia della nota n. 93259 del 9 c.m. con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rappresenta la necessità che, ai fini dell'ulteriore corso dell'iniziativa, vengano apportare le richieste modifiche cd integrazioni al testo, alla relazione tecnica ed alla relazione illustrativa.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale  
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico  
UFFICIO XIII

123

1518/69

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo Economia
- 9 NOV. 2012
Prot. n. 16104

Roma, - 9 NOV. 2012

Prot. Nr. 0093259

Rif. Prot. Entrata Nr. 0093101

Risposta a nota n. 26271 del 25/10/2012

All'Ufficio Coordinamento Legislativo  
UL Economia

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di II fascia per gli anni 2012 e 2013 - Provvedimento attuativo dell'art. 29, comma 9, della legge 30.12.2010, n. 240.

Con nota 26271 del 25.10.2012, codesto Ufficio di Gabinetto ha trasmesso il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicato in oggetto, corredato della relazione tecnico-illustrativa, ai fini delle valutazioni e determinazioni di competenza.

Al riguardo, esaminato lo schema di provvedimento, in via preliminare, si ravvisa la necessità di aggiungere nel preambolo il riferimento al decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

Nel merito, si osserva quanto segue:

**Art.1, comma 1, lettera b, n. 3:** precisare che le definizioni di riferimento sono quelle di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 49/2009.

**Art. 3, comma 4:** è previsto che, nel caso di chiamata come professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti economie da turn over da destinare al reclutamento di professori o ricercatori secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49.

*M*

Al riguardo si osserva che dovrà essere specificato che le predette risorse, connesse comunque all'attuazione del piano straordinario destinato alla chiamata di professori di seconda fascia, dovranno essere destinate all'assunzione della medesima tipologia di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 49/2012, e non anche per l'assunzione di ricercatori e di professori di prima fascia. Ciò sia in coerenza con l'art. 29, comma 9, della legge 240/2010 e sia con quanto già statuito per il precedente anno accademico dal decreto ministeriale 15.12.2011, considerato altresì che trattasi di un reclutamento speciale e che le risorse liberate nell'ateneo cedente scaturiscono comunque dall'attuazione del piano nell'ambito del sistema universitario. Una diversa impostazione porterebbe a veicolare su altre categorie di personale risorse che il legislatore aveva finalizzato alla chiamata di professori associati.

Inoltre, nel testo della disposizione, dopo la parola "economie", sostituire le parole da "*da turn over da destinare*" con "*per essere destinate*". Conseguentemente, nella relazione tecnica (pagina 3) la seguente espressione "*nel rispetto dei limiti di spesa e assunzionali previsti a normativa vigente*" dovrà essere sostituita con la seguente "*nel rispetto del limite delle risorse assegnate in applicazione del presente decreto*", tenuto conto che le predette economie sono utilizzate integralmente.

Infine, si ritiene necessario che in relazione tecnica o in quella illustrativa sia fornita dettagliata dimostrazione della procedura di ripartizione delle risorse prevista dal decreto.

  
Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conte*



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA** la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'art. 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziata dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;
- VISTO** l'articolo 14, comma 2-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in cui si prevede che "Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011";
- VISTO** il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano le variabili e i parametri da considerare al fine di valutare la sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;
- VISTO** l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO** l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 4-*bis*, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- VISTO** lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 13 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l'esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 15 dicembre 2011 concernente il Piano straordinario 2011 per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;
- RITENUTA** la necessità di definire i criteri per l'utilizzo dell'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2012 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 relativi al piano straordinario 2012 per la chiamata di professori di seconda fascia, nonché dell'importo di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 relativi al piano straordinario 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia;
- VISTO** il parere conforme della VII Commissione della Camera dei deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, espresso rispettivamente in data .....2012;

**DECRETA**

**Articolo 1**

**(Assegnazione quota 2012)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è ripartita fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale secondo il modello di cui Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, sezione II, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) a ogni istituzione universitaria è attribuita una quota fissa pari al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia;
  - b) le risorse residue sono ripartite tra i gruppi di Università di cui ai successivi punti 1 e 2 proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario attribuito a ciascuno nell'anno 2012 e, all'interno di ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

- 1) per le Università statali che concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012, è utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello di cui alla sezione I dell'Allegato 1, attribuendo un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 con riferimento alle 16 università statali che non hanno partecipato al riparto delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia dell'anno 2011;
- 2) per le Università statali che non concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, è utilizzato il peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile 2012;
- 3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) è applicato un coefficiente moltiplicativo pari al rapporto tra l'82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relative al Fondo di finanziamento ordinario e al Fondo per la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2011 secondo le definizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale coefficiente non può in ogni caso superare il valore di 1,5.

## **Articolo 2**

### **(Assegnazione quota 2013)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è ripartita fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale secondo il modello di cui all'Allegato 1, Sezione III, sulla base del seguente criterio:
  - a) le risorse sono ripartite tra i gruppi di Università di cui ai successivi punti 1 e 2 proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario attribuite a ciascuno nell'anno 2012 e, all'interno di ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:
    - 1) per le Università statali che concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2012, è utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello di cui alla sezione I dell'Allegato 1;
    - 2) per le Università statali che non concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, è utilizzato il peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile 2012;
    - 3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) è applicato un coefficiente moltiplicativo pari al rapporto tra l'82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relativa al Fondo di finanziamento ordinario, al Fondo per la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

sostenuti al 31 dicembre 2011 secondo le definizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale coefficiente non può in ogni caso superare il valore di 1,5.

### **Articolo 3**

#### **(Utilizzo delle risorse assegnate)**

1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e 2 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. Ai fini della chiamata dei professori di seconda fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010;
3. Ciascuna università statale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore associato alla chiamata di soggetti che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
4. Nel caso di chiamata come professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di professori di seconda fascia.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,  
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE





Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

**Allegato 1**

**Modello di riparto della quota 2012 e 2013 relativa al Piano straordinario per il reclutamento di Professori di II fascia**

**I) Peso della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario**

**A) Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi**

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
domanda	A1	<p>Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2010/11 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2011, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati tre correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (<math>K_A</math>); b) di contesto territoriale (<math>K_T</math>); c) di rilevanza strategica del corso di studio (<math>K_R</math>)</p> <p>dove: <math>K_A</math>=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2011/12 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.</p> <p><math>K_T</math>=compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT.</p> <p><math>K_R</math> = fattore di incentivazione o disincentivazione dei corsi di studio in relazione all'area disciplinare. <i>Il correttivo è sospeso per il 2012 ed è finalizzato ad incentivare i corsi di studio in aree di preminente interesse culturale e tecnologico e a limitare contestualmente la proliferazione di corsi di laurea in settori dove l'offerta di laureati eccede notevolmente la domanda e che non risultano di particolare interesse nazionale. I parametri sono in corso di definizione</i></p>	0,50
risultati	A2	<p>Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2011 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2010/11, distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento.</p>	0,50

Fonte dei dati:

- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle condizioni di vita
- A2 : Anagrafe nazionale degli studenti;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

**B) Qualità della Ricerca scientifica**

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
ricerca	B1	Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica	0,40
	B2	Media degli indicatori relativi al programma "Futuro in ricerca" 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni anno considerato, l'indicatore è stato costruito come media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema.	0,15
	B3	Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree – VTR 2001-03 – CIVR	0,20
	B4	Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.	0,25

Fonte dei dati:

- B1: Banca dati PRIN
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
- B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2009-2010).

Determinato il peso di ciascuna istituzione universitaria statale rispetto al sistema universitario secondo i criteri e i parametri di cui ai punti A) e B) che corrispondono al modello per l'attribuzione della quota premiale del FFO 2012, l'attribuzione delle risorse per la chiamata di Professori di II fascia si definisce secondo il modello di riparto di cui alle sezioni II e III.

**II) Articolo 1 = Quota 2012 (15 milioni di euro 2012, 90 milioni di euro a decorrere dal 2013)**

$$Quota\ 2012\ ateneo\ i = 1\ PA + QB\ ateneo\ i$$

$$QB\ ateneo\ i = Quota\ B\ Piano\ 2012 \times \left( \frac{Ind.\ Quota\ premiale\ FFO\ 2012 \times 1,5^{(1)} \times \frac{A}{B}}{\sum_i^n Ind.\ Quota\ premiale\ FFO\ 2012 \times \frac{A}{B}} \right)$$

dove:

$$PA = \text{€ } 120.151 \times 0,7 \times 2/12$$

$$Quota\ B\ Piano\ 2012 = Quota\ 2012 - \sum_i^n PA$$



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

$A=0,82 \times (\text{FFO} + \text{Programmazione} + \text{Contribuzione netta studenti-Fitti passivi})$  anno 2011

$B=(\text{Spese Personale} + \text{Oneri ammortamento})$  anno 2011

Nota:

- (1) Coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 attribuito esclusivamente alle 16 Università che non hanno partecipato al riparto del Piano straordinario per Professori di II fascia del 2011;
- (2) Per le Università statali che non concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti ad ordinamento speciale l'indicatore della quota premiale è sostituito dall'indicatore relativo al peso sul sistema del FFO consolidabile 2012.

**III) Articolo 2 = Quota 2013 = 5 milioni di euro a decorrere dal 2013**

***Quota 2013 ateneo  $i$  =  $Q$  ateneo  $i$***

$$Q \text{ ateneo } i = \text{Quota 2013} \times \left( \frac{\text{Ind. Quota premiale FFO 2012} \times \frac{A}{B}}{\sum_i^n \text{Ind. Quota premiale FFO 2012} \times \frac{A}{B}} \right)$$

dove:

$A=0,82 \times (\text{FFO} + \text{Programmazione} + \text{Contribuzione netta studenti-Fitti passivi})$  anno 2011

$B=(\text{Spese Personale} + \text{Oneri ammortamento})$  anno 2011

Nota:

- (3) Per le Università statali che non concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti ad ordinamento speciale l'indicatore della quota premiale è sostituito dall'indicatore relativo al peso sul sistema del FFO consolidabile 2012.